

VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE

Modena, li 27/APRILE 2023

TRA

- ANCE Emilia Area Centro
- CONFAPI ANIEM - Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell'Emilia
- Legacoop Estense,
- Confcooperative Modena
- AGCI Modena - Reggio Emilia
- CNA Costruzioni Modena,
- Lapam Confartigianato Costruzioni Modena

E

- Feneal - Uil Modena
- Filca - Cisl Emilia Centrale
- Fillea - CGIL Modena

di seguito collettivamente definite "Le Parti Sociali" e/o "Le Parti".

PREMESSO CHE

1. Le Parti ritengono l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione un obiettivo da perseguire sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese sia per favorire il potere d'acquisto dei lavoratori.
2. Le parti, nella definizione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) contenuto nel presente accordo, tengono conto delle diverse impostazioni sottoscritte dalle Parti Sociali nei rispettivi contratti collettivi nazionali.
3. Le Parti considerano che, nelle definizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3, l'elemento variabile della retribuzione sia frutto di una sintesi delle indicazioni contenute nei diversi CCNL, affinché nell'accordo siano contemplati gli aspetti più qualificanti della contrattazione.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni.

- a) "Elemento Variabile della Retribuzione" (di seguito anche "E.V.R."): l'istituto retributivo territoriale di importo variabile, collegato ad indicatori territoriali e aziendali relativi all'andamento positivo di fattori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, introdotto e disciplinato dal presente accordo.
- b) "Casse Edili": la Cassa Edili della Provincia di Modena e la Cassa Edili ed Affini della Provincia di Modena.
- c) "Importo territoriale dell'E.V.R.": l'importo risultante dalla verifica annuale degli indicatori afferenti all'andamento congiunturale del settore sul territorio della provincia di Modena.



Articolo 2

Importo territoriale dell'Elemento Variabile della Retribuzione e verifica dell'andamento congiunturale del settore nella provincia

Le Parti, ai fini della determinazione dell'Importo territoriale dell'E.V.R., procederanno alla verifica congiunta dell'andamento congiunturale del settore della provincia di Modena, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati cumulativamente nelle Casse Edili:

Indicatore	Peso
a) Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili	25%
b) Monte salari denunciato nelle Casse Edili	25%
c) Ore complessivamente denunciate nelle Casse Edili	25%
d) Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella Provincia di Modena	25%

Le Parti convengono di attribuire a ciascun indicatore un peso pari al 25% del totale.

Le verifiche relative all'eventuale erogazione nel corso dell'anno 2023 si svolgeranno contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. Le verifiche relative all'eventuale erogazione degli anni 2024 e 2025 si svolgeranno entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre 2023, le Parti, con ulteriore accordo, potranno sostituire l'indicatore di cui alla lett. d) e potranno valutare di modificare il peso ponderale dei singoli indicatori. Tali eventuali modifiche avranno effetto sull'eventuale erogazione del 2024.

Per i lavoratori somministrati, l'erogazione dell'E.V.R. e la misura dello stesso saranno determinati in base all'applicazione dei parametri territoriali ed aziendali dell'utilizzatore.

In relazione al primo anno di attività nel territorio della Provincia di Modena, fermo restando quanto previsto nel presente accordo, le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica il contratto integrativo di Modena, erogheranno l'E.V.R. sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo. Pertanto, in sede di verifica:

- 1) Per l'eventuale erogazione nell'anno 2023 le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, e 2020/2021.
- 2) Per l'eventuale erogazione nell'anno 2024, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
- 3) Per l'eventuale erogazione nell'anno 2025, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Le Parti determineranno l'Importo territoriale, mensile ed orario, dell'E.V.R. per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata ai seguenti importi:

Liv.	E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8	83,32	-
7	65,23	-
6	58,71	-
5	48,92	-
4	45,66	0,26
3	42,4	0,25
2	38,16	0,22
1	32,61	0,19

Liv.	E.V.R. 2024 e 2025 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2024 e 2025 operai (Valori orari)
8	91,32	-
7	71,63	-
6	64,47	-
5	53,72	-
4	50,14	0,29
3	46,56	0,27
2	41,9	0,24
1	35,81	0,21

Articolo 3

Verifiche aziendali e determinazione della misura dell'Elemento Variabile della Retribuzione

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali potranno procedere ad una ulteriore verifica interna sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai)
b) Volume d'affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese senza dipendenti operai nell'anno edile precedente)

L'indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno edile precedente a quello di erogazione. La quantificazione del medesimo indicatore sarà operata dalla Cassa Edile.

L'indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Si precisa che per l'indicatore di cui alla lett. a) il riferimento temporale è basato sugli anni edili (1° ottobre – 30 settembre dell'anno successivo), mentre per gli indicatori di cui alle lettere b) e c) occorre far riferimento agli anni civili (1° gennaio – 31 dicembre).

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

1. Per l'anno di eventuale erogazione 2023, verranno confrontati i valori medi relativi:

- a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media registrata nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

- b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2019-2021;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante nel triennio 2019-2021.
2. Per l'anno di eventuale erogazione 2024, verranno confrontati i valori medi relativi:
- a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con la media registrata nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2021-2023, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2020-2022;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2021-2023, col valore medio risultante nel triennio 2020-2022.
3. Per l'anno di eventuale erogazione 2025, verranno confrontati i valori medi relativi:
- a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con la media registrata nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2022-2024, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2021-2023;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2022-2024, col valore medio risultante nel triennio 2021-2023.

Nel caso entrambi gli indicatori siano positivi, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente al 100% dell'importo territoriale risultante dalle verifiche di cui all'articolo 2.

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente al 50% dell'importo territoriale risultante dalle verifiche di cui all'articolo 2.

Qualora nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro potrà non pagare l'E.V.R.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro, per effetto di verifiche aziendali negative o solo parzialmente positive, o per il verificarsi delle circostanze di cui al comma precedente, ritenga di non dover pagare dell'E.V.R., oppure di doverlo pagare in misura ridotta, è tenuto a inviare, entro il 31 maggio 2023 per la verifica relativa all'erogazione dell'E.V.R. del medesimo anno, nonché entro il 31 marzo per le verifiche relative alle erogazioni dell'E.V.R. 2024 e 2025 apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile competente.

Per le imprese prive di personale operaio e, di conseguenza, non iscritte in Cassa Edile, la comunicazione andrà inviata, entro il medesimo termine, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche per il tramite dell'associazione datoriale di categoria a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica aziendale o le causali di esenzione da cui derivano la mancata o ridotta corresponsione dell'E.V.R.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'E.V.R. potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza dell'associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

In assenza di comunicazione entro i termini sopra indicati, il datore di lavoro provvederà comunque al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione

L'E.V.R., se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro, da aprile a dicembre compresi, ai lavoratori in forza nei medesimi mesi. Per le erogazioni di E.V.R. relative all'anno 2023, le quote di competenza dei mesi di aprile e maggio, se dovute, saranno corrisposte unitamente alle retribuzioni relative ai periodi di paga di giugno e luglio, unitamente alle quote di competenza di E.V.R. dei medesimi mesi.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi di cui al primo comma, fino ad un massimo di 173.

Per gli impiegati, l'E.V.R. sarà erogato su base mensile nei mesi di cui al primo comma, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R., e saranno, a tal fine, considerate equivalenti alle giornate di lavoro.

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione sarà determinato in proporzione all'orario di lavoro.

Il computo dell'E.V.R. sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.

Articolo 6

Disposizioni finali

La corretta applicazione del presente accordo da parte delle imprese costituisce condizione per accedere alle agevolazioni contributive e alle eventuali aliquote contributive ridotte previste dai contratti collettivi, cioè ai fini dei versamenti cassa edile.

A tal fine, le imprese dovranno comunicare alla Cassa Edile, in concomitanza alle normali denunce relative ai mesi da aprile a dicembre, gli importi dell'E.V.R. erogato sia ai dipendenti operai, sia ai dipendenti impiegati.

Gli importi dell'E.V.R. non costituiscono imponibile contributivo cassa edile.

La cassa edile verificherà, alla luce delle comunicazioni di cui all'articolo 3 e degli esiti della eventuale verifica congiunta effettuata ai sensi del medesimo articolo, nonché della denuncia contributiva del presente comma, la corretta applicazione del presente accordo.

In caso di palese irregolarità, la cassa edile invierà comunicazione all'impresa per richiedere la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, la cassa edile provvederà a non applicare, o revocare se già applicate, le agevolazioni contributive disposte dai contratti collettivi e dagli eventuali accordi territoriali relative all'intero anno edile.

La mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dai medesimi benefici anche per gli anni edili successivi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni nazionali relative al rilascio del DURC.

La presente regolamentazione vale per tutti i dipendenti operai ed impiegati a cui si applica l'integrativo unico della provincia di Modena, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.



In relazione al primo anno di attività nel territorio della provincia di Modena, fermo restando quanto previsto all'articolo 4 comma 1, le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province, limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica il contratto integrativo della provincia di Modena, erogheranno l'E.V.R. sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore.

Il presente accordo collettivo territoriale troverà applicazione a partire dal 2023 e scadrà il 31/12/2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Conf. L.
ATA



Giorgio

Luca

Luca

Alba Bellini